

#

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE AZIENDE
ELETTRICHE PRIVATE MINORI,
AZIENDE DI TELERISCALDAMENTO E PRODUTTORI BIOGAS
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Su

Paoli
M. G.
M. G.
M. G.

Bolzano, 26 maggio 2010

tra

- l'Associazione degli Imprenditori dell'Alto Adige, rappresentata dal dott. Franz Josef Spinell con l'intervento del rappresentante delle Aziende associate della categoria "Aziende elettriche private minori" signora Leni Dapoz
- la Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige rappresentata dal legale rappresentante dott. Heiner Nicolussi-Leck assistito dal rag. Christian Tanner;

e

- la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane FLAEI - CISL/SGB rappresentata dal segretario nazionale sig. Antonio Losetti assistito dal segretario generale regionale signora Elena Maria Beltrami;
- la ASGB - Gewerkschaft Elektrowerker rappresentata dai signori Stefan Gasser e Hansjörg Ungerer

si è stipulato

il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alle aziende elettriche private minori, aziende di teleriscaldamento e produttori biogas della provincia di Bolzano

84

[Handwritten signatures and initials]

art. 1 – sfera di applicazione

All'articolo viene aggiunto il seguente comma:

Il presente contratto si applica altresì con le eccezioni di cui al comma precedente al personale dipendente delle aziende che producono in modo esclusivo o prevalente energia elettrica da altri fonti, anche rinnovabili.

art. 22 – lavoro straordinario – lavoro festivo – lavoro notturno

La percentuale per lavoro straordinario viene modificato come segue:

- per le ore eccedenti l'orario normale diurno = 50%
- per il lavoro notturno in turni avvicendati = 50%

art. 23 – reperibilità

All'articolo viene aggiunto il seguente comma:

Riposi fisiologici

Gli interventi compiuti tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tenere conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:

- per interventi inferiori a 3 ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro del mattino o pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiore a 3 ore e sino a 6 ore: ripresa del lavoro al pomeriggio dopo l'intervallo meridiano;
- per interventi notturni superiori a 6 ore: ripresa del giorno successivo.

Le richieste di reperibilità vanno distribuite su tutto il personale addetto in modo possibilmente omogeneo, nel rispetto delle norme di legge e di contratto sull'orario di lavoro ed in particolare per quanto concerne i riposi.

Di regola la reperibilità viene chiesta al lavoratore non più di una settimana su quattro. Se per esigenze organizzative temporanee la frequenza fosse superiore le indennità di cui alle lettere c) e d) sono aumentate del 10 %.

Le Parti a tal fine concordano di garantire un'adeguata protezione dei lavoratori reperibili, qualora il riposo giornaliero – fornito in modo frazionato a causa degli interventi effettuati – risulti inferiore e complessivamente alle 11 ore nelle 24.

In tali casi, il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero. Detti permessi sono da fruire possibilmente mediante la posticipazione dell'orario di lavoro dalla giornata successiva a quella in cui si è prestato servizio di reperibilità e comunque non oltre la settimana successiva all'intervento.

S

Handwritten signatures and initials, including "Sera", "Shef", and others, along with a small number "3" at the bottom right.

art. 24 – minimi tabellari

Le Parti convengono un aumento retributivo a regime come segue:

Livello	Parametro	Aumenti dal				Totale
		1° aprile 2010	1° gennaio 2011	1° gennaio 2012	1° luglio 2012	
Q	362,50	58,35	65,64	65,64	39,39	229,02
A1	254,00	40,89	46,00	46,00	27,60	160,47
BS	225,00	36,22	40,74	40,74	24,45	142,15
B1	198,00	31,87	35,86	35,86	21,51	125,09
B2S	180,00	28,97	32,60	32,60	19,56	113,72
B2	162,00	26,08	29,34	29,34	17,60	102,35
CS	135,00	21,73	24,45	24,45	14,67	85,29
C1	115,00	18,51	20,82	20,82	12,49	72,66

Gli importi dei minimi tabellari risultano i seguenti:

Livello	Parametro	Minimi dal			
		1° aprile 2010	1° gennaio 2011	1° gennaio 2012	1° luglio 2012
Q	362,50	2.118,19	2.183,83	2.249,48	2.288,86
A1	254,00	1.484,00	1.529,99	1.575,99	1.603,58
BS	225,00	1.314,50	1.355,24	1.395,99	1.420,43
B1	198,00	1.156,82	1.192,68	1.228,53	1.250,04
B2S	180,00	1.051,67	1.084,27	1.116,86	1.136,42
B2	162,00	946,50	975,83	1.005,17	1.022,77
CS	135,00	788,71	813,16	837,60	852,27
C1	115,00	671,88	692,71	713,53	726,03

“Una tantum”

A copertura del periodo di vacanza contrattuale viene concesso a tutti i lavoratori in forza alla data del 01 aprile 2010 un importo forfettario a titolo di “una tantum” comprensivo di qualsiasi elemento e incremento retributivo comunque riferibile al periodo di vacanza contrattuale. La somma “una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del tfr ed è stata già quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.

L’importo convenuto è di 360,00 € lordo relativamente al parametro pari a 248,50 con la relativa riparametrazione per i vari livelli contrattuali. L’importo forfettario, per le quote spettanti, sarà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione di maggio 2010.

In caso di passaggio di categoria nel corso del periodo in considerazione, gli importi da corrispondere saranno pro quota riferiti all’effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso di mese, si considera l’importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore a 15 giorni.

In caso di assunzione nel corso del periodo (superato, peraltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l’importo di cui trattasi verrà corrisposto in proporzione di mesi interi di servizio prestato.

Per le assenze a retribuzione ridotta verificatasi nel periodo di vacanza contrattuale, l’importo “una tantum” sarà corrisposto con la stessa percentuale di riduzione.

Nel caso di prestazione a tempo parziale svolto nel corso del periodo sopra considerato l'importo verrà corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione.

art. 24bis – premi di risultato

Viene inserito il seguente articolo:

Le Parti convengono sul fatto che i sistemi di remunerazione secondo i principi ed indicatori di produttività aumentano la motivazione dei dipendenti. Pertanto è possibile una contrattazione anche aziendale per l'istituzione di un premio aziendale annuale correlato direttamente ai risultati conseguenti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti firmatarie del presente contratto.

Detti programmi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Le imprese che non abbiano entro il 31.12.2011 realizzata una contrattazione aziendale, erogheranno ai lavoratori che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi in aggiunta a quanto spettante per il CCNL, pari o superiore a detto importo e fino a concorrenza dello stesso, in sostituzione del premio medesimo un premio di 10,00 € lordi per 12 mensilità con parametro medio pari a 248,50 con relativa parametrizzazione per i diversi livelli contrattuali.

art. 38 – assistenza sanitaria integrativa

A partire dal 1.7.2010 il contributo a carico del datore di lavoro per l'assistenza sanitaria integrativa aumenta a 364,00 € ed a partire dal 1.1.2011 a 464,00 €.

La maggiore spesa è finalizzata a migliorare le prestazioni offerte dalla Cassa Mutua Cesare Pozzo o dal fondo sanitario comunque scelto congiuntamente tra le Parti.

Le predette migliorie formeranno oggetto di modifica alla convenzione in atto tra le associazioni datoriali e la Cassa Mutua Cesare Pozzo.

art. 39 – previdenza complementare

La percentuale a carico del datore di lavoro da destinarsi al fondo di previdenza complementare Laborfonds o al Fondo Aperto Raiffeisen è aumentata a 1,50% a decorrere dal 01 giugno 2010.

art. 42 – decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 01 aprile 2010 qualora per singoli istituti le date non siano state diversamente ed espressamente stabilite e scade il 31 dicembre 2012. La durata è stata così stabilita, sia per la parte economica che per quella normativa, in una prospettiva di razionalizzazione e semplificazione, al fine di favorire l'allineamento della scadenza del presente contratto a quella esistente in altri analoghi settori.

Il presente contratto si intenderà rinnovato di anno in anno sia con riferimento alla parte economica che per la parte normativa, qualora non venga disdetta da una delle Parti stipulanti almeno 6 mesi prima della scadenza.

Dichiarazione a verbale

La Federazione Cooperative Raiffeisen sottoscrive il presente articolo con la riserva delle norme sugli assetti contrattuali vigenti nel settore delle cooperative e considerando che la Confcooperative ha sottoscritto l'accordo quadro del 22 gennaio 2009 e non anche quello di attuazione del 15 aprile 2009.

RAIFFEISENVERBAND SÜDTIROL

Walter Antonini

ASSOIMPREDITORI ALTO ADIGE

F. Pinelli

ASGB Geerkschaft Elekrowerker

Stefan Jasse

Armin Jany

FLAET SGBCISL

Anton Kollt

Gleno Maria Zeller

Reinhold Dopf